

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 25/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li 25/05/2022

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 maggio 2022

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di maggio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig. Stefania FANIZZI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **585** OGGETTO :

RICONOSCIMENTO A VALERE SUL PROGRAMMA "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE 2014/20" (FSE) DELLA VALLE D'AOSTA DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD) QUALE RISPOSTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (PROGETTO COD. OCC.09303.22XX.00001.DPL - CUP B77D20000080009), APPROVAZIONE DELLE REGOLE GESTIONALI, DI RENDICONTAZIONE, DI CONTROLLO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO OPERATIVO ALL'INIZIATIVA.

LA GIUNTA REGIONALE

- a. richiamati i seguenti regolamenti europei:
 - a.1. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - a.2. il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - a.3. il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea, del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - a.4. il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica, tra l'altro, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- b. preso atto che mediante ulteriori regolamenti, delegati e di esecuzione, la Commissione europea ha disciplinato l'utilizzo dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014/20;
- c. richiamato l'Accordo di partenariato 2014/20, presentato dal Governo italiano alla Commissione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e approvato, nei suoi elementi essenziali, dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021, in data 29 ottobre 2014, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione C(2018) 4873, in data 19 luglio 2018;
- d. richiamato il Programma operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" della Valle d'Aosta (di seguito, Programma FSE 2014/20), approvato dalla Commissione europea, con Decisione C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014, così come modificato da ultimo con Decisione C(2021) 3190 del 29 aprile 2021, che comporta un investimento pubblico complessivo pari a 52.622.850,00 euro, finanziato con risorse di provenienza del Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di rotazione statale di cui alla legge 183/1987 e dalla Regione;
- e. richiamato il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma FSE 2014/20 e, in particolare, la "Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione" e il "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione", approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1169 in data 2 settembre 2016, e da ultimo aggiornati con provvedimento dirigenziale n. 4418 in data 10 agosto 2021;
- f. richiamate le "Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo" – versione_02 - (di seguito, Direttive regionali) per il Programma FSE 2014/20, approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019;
- g. atteso che, in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza internazionale di salute pubblica a seguito dell'insorgenza dell'epidemia sanitaria da Covid-19;

- h. considerato che gli effetti determinati dall'epidemia hanno imposto di attivare, ai vari livelli, tutti gli strumenti atti a contenere l'emergenza sanitaria e a favorire la ripartenza, sotto il profilo socio-economico, con la mobilitazione di tutte le risorse disponibili;
- i. evidenziato come, a tale scopo, anche l'Unione europea abbia introdotto modifiche sostanziali alla normativa disciplinante l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e attivato azioni concrete a sostegno dei diversi Stati membri per fronteggiare l'emergenza sanitaria e a sostegno dell'economia eurounitaria;
- j. richiamato, in particolare, il pacchetto di misure "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus" e, segnatamente, il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, e il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che hanno apportato modifiche al quadro regolamentare sub a. (in particolare, punti a.1 e a.2), nell'intento di consentire l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei, in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia;
- k. richiamato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 126, comma 10, che prevede che "le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinino le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei 2014/20, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa alla diffusione del Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale";
- l. richiamato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, agli articoli 241-243, contempla specifiche disposizioni in materia di coesione territoriale, prevedendo, in particolare, all'articolo 242, comma 6, ai fini del contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19, la definizione di specifici accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le Amministrazioni titolari di Programmi cofinanziati;
- m. richiamata la nota prot. n. 5475, in data 4 maggio 2020, con la quale l'Agenzia per la coesione territoriale ha trasmesso indicazioni operative alle Autorità di gestione (di seguito, Adg) dei Programmi FSE e FESR 2014/2020 al fine di fornire un supporto alle medesime nell'utilizzo dei fondi strutturali per la copertura delle misure finalizzate al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza sanitaria, alla luce delle modifiche al quadro regolamentare che la Commissione europea ha definito con i regolamenti di cui in j);
- n. richiamata la nota prot. n. 421-P, in data 30 marzo 2020, con la quale il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, alla luce dell'evoluzione normativa prevista a livello europeo, ha ritenuto che i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) rappresentino "una importante fonte finanziaria da attivare in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche di imprese e cittadini" e promosso la stipula di un Accordo fra il Governo e le Regioni quale

presupposto per una forte cooperazione istituzionale al fine di ottimizzare il contributo della riprogrammazione dei medesimi Fondi SIE;

- o. richiamata la deliberazione n. 649, del 24 luglio 2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione autonoma Valle d'Aosta e demandato alle Adg dei Programmi FSE e FESR 2014/2020 di avviare le attività e le procedure propedeutiche all'attuazione degli interventi previsti e conseguenti alla stipulazione dell'Accordo, provvedendo, ove opportuno, alle relative riprogrammazioni ai sensi del nuovo quadro regolamentare;
- p. dato atto che, in data 27 luglio 2020, è stato sottoscritto l'Accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Regione autonoma Valle d'Aosta, con il quale sono state individuate le risorse dei Programmi FSE e FESR 2014/20 da destinare a misure urgenti di contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19, per un importo complessivo pari a euro 18.800.000,00, ivi comprese quelle legate all'emergenza sanitaria, e che l'Amministrazione regionale si è impegnata a destinare fino a euro 5.700.000,00 per la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato;
- q. evidenziato che nell'ambito del suddetto Accordo, in riferimento alla priorità "Lavoro", è stato individuato, tra gli altri, il sostegno ai redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante il finanziamento, con le risorse del Programma FSE 2014/20 della Valle d'Aosta, di ammortizzatori sociali quale misura urgente da attivare in contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19;
- r. dato atto, inoltre, che con il medesimo Accordo, al fine di riorientare le risorse dei Programmi FSE e FESR 2014/20 al finanziamento delle iniziative di contrasto all'emergenza sanitaria, lo Stato ha assicurato una nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) attribuita alla Regione autonoma Valle d'Aosta, per il medesimo importo di complessivi euro 18.800.000,00;
- s. richiamata la delibera CIPE n. 49 del 28 luglio 2020, avente ad oggetto "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Accordo Regione autonoma Valle d'Aosta - Ministro per il sud e la coesione territoriale", con il quale, in attuazione dell'Accordo di cui al punto o), è stata disposta l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020, per un importo pari a euro 18.800.000,00 ed è stato previsto che l'importo di euro 5.700.000,00, relativo alla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, ritornerà nella disponibilità del FSC nel momento in cui i rimborsi dell'Unione europea relativi a tali spese saranno disponibili;
- t. richiamato il comma 2 dell'articolo 242, del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge 77/2020 che prevede che *"Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi"*;
- u. richiamata la delibera CIPESS n. 41, del 9 giugno 2021, avente ad oggetto "Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020)", con cui è stato istituito, tra gli altri, il Programma complementare della Regione Valle d'Aosta, così come previsto dall'Accordo di cui alla lettera o), del valore di 5.700.000 euro per tenere conto delle nuove risorse che le amministrazioni titolari dei Programmi

complementari (POC) sono autorizzate ad attivare a seguito dei rimborsi derivanti dalle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese emergenziali anticipate a carico dello Stato;

- v. precisato che la delibera CIPESS di cui alla lettera precedente stabilisce l'attivazione delle risorse di cui sopra in subordine all'aggiornamento dei dati nel sistema nazionale di monitoraggio all'interno del quale, per ciascun programma complementare richiamato nella medesima delibera CIPESS, viene creata una linea-azione provvisoria denominata "Risorse ex art. 242 decreto-legge n. 34/2020" alla quale collegare i progetti, nelle more dell'individuazione di specifiche linee di azione in sede di approvazione definitiva dei POC;
- w. richiamata la circolare MEF-RGS n. 18, del 28 settembre 2020, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la gestione dei flussi finanziari destinati ad attivare e alimentare i programmi operativi complementari di cui al decreto-legge n. 34/2020 a seguito della certificazione sui Fondi SIE di spese già anticipate a carico dello Stato;
- x. richiamato il *Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19* (di seguito, Circolare ANPAL), approvato in data 31 agosto 2020 dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito, Anpal) quale Autorità capofila per l'Italia del Fondo sociale europeo, da ultimo aggiornato in data 19 febbraio 2021, che ha individuato le operazioni finanziabili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" del Fondo sociale europeo per sostenere le iniziative tese a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia e prevedendo, inoltre, la possibilità per le Adg di adottare fattori di cambiamento finalizzati alla semplificazione delle procedure, anche nei confronti dei beneficiari e dei controllori di I livello;
- y. atteso che nella Sezione "Lavoro" della Circolare ANPAL di cui in x), tra le operazioni finanziabili mediante il Fondo sociale europeo in risposta all'emergenza sanitaria, è stato individuato, in particolare, il sostegno per la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale tipologia di intervento volta a contrastare la disoccupazione temporanea determinata dalla riduzione e dalla sospensione del rapporto di lavoro nel periodo emergenziale;
- z. rilevato che, ai fini dell'ammissibilità del sostegno del Fondo sociale europeo, la Circolare ANPAL individua le due seguenti tipologie di intervento volte a contrastare la disoccupazione temporanea, a seconda che le misure di sostegno economico, sotto forma di integrazione salariale, siano volte a:
 - z.1. contenere la diffusione del virus per preservare il funzionamento dei sistemi sanitari e garantire la disponibilità dei servizi di assistenza sanitaria a coloro che ne hanno maggiore necessità, compresi i più vulnerabili, da finanziarsi nella priorità di investimento 9.iv "Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili, e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale";
 - z.2. mantenere l'occupazione dei lavoratori e delle imprese, da finanziarsi nell'ambito della priorità di investimento 8.v "L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento";
- aa. richiamate le *Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da Covid-19*, elaborate da Anpal e comunicate in data 30 novembre 2020 (Prot. INPS 0005.30/11/2020.0106497), unitamente ai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali delle medesime:
 - aa.1. le *Linee guida per l'utilizzo degli indicatori specifici Covid-19 FSE*, a cura di Anpal;

- aa.2. le istruzioni operative per la generazione del CUP tramite “Template”, a cura dell’Ufficio V del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - aa.3. la descrizione delle funzionalità per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all’emergenza Covid-19, unitamente al tracciato informativo dei dati dettaglianti il singolo pagamento eseguito in favore di ogni percettore, a cura di INPS;
 - aa.4. l’Allegato tecnico riguardante i criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall’INPS, a cura di INPS;
 - aa.5. lo schema di convenzione quadro tra INPS e le Regioni/Province autonome, a cura di Anpal e INPS;
- bb. dato atto che le Linee guida e i relativi allegati di cui alla lettera precedente costituiscono documenti di supporto operativo all’iter procedurale necessario per la rendicontazione, a valere sui Programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, delle spese connesse agli interventi relativi all’attivazione della CIGD in risposta all’emergenza sanitaria;
- cc. considerato che le Linee guida sopra richiamate individuano puntualmente i periodi di riconoscimento dei trattamenti di CIGD rendicontabili sulle priorità di investimento di cui alla lettera z) e più precisamente:
- cc.1. a valere sulla priorità 9.iv sono rendicontabili le spese riferite ai trattamenti di CIGD autorizzati per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020 e, quindi, relative al periodo di vigenza delle restrizioni previste alla libera circolazione nelle Regioni, corrispondente alla Fase 1 del *lockdown*, ai sensi del decreto-legge n. 33/2020;
 - cc.2. a valere sulla priorità di investimento 8.v sono rendicontabili le spese riferite ai trattamenti di CIGD autorizzati per il periodo successivo al 17 maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, così come disciplinato dall’art.70 del decreto-legge n. 34/2020;
- dd. dato atto che i decreti-legge, e relative leggi di conversione, richiamati ai punti k) e l) hanno ampliato il campo di applicazione del previgente regime relativo alla CIGD, estendendone l’ammissibilità anche alle piccole e micro imprese appartenenti a qualsiasi settore di attività economica, eliminando le restrizioni legate all’anzianità individuale dei lavoratori;
- ee. richiamato l’Accordo Quadro tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente maggiormente rappresentative, stipulato in data 27 marzo 2020, con cui viene data attuazione a quanto stabilito dall’art. 22 del decreto-legge n. 18/2020 relativamente alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga a sostegno dei lavoratori e dei datori di lavoro valdostani, per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica sul sistema produttivo valdostano;
- ff. considerato che la Struttura regionale Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, nell’ambito delle attività di propria competenza, ha disposto la concessione dei trattamenti di CIGD per tutto il periodo ammesso dai decreti-legge, e relative leggi di conversione, di cui in k) e l), laddove rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- gg. richiamata la circolare INPS n. 47, del 28 marzo 2020, recante i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto “Cura Italia”, con la quale vengono illustrate le misure a sostegno del reddito previste dal suddetto decreto e relative alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché la procedura di concessione relativa a tali ammortizzatori sociali,

evidenziando anche come gli stessi derogano alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro;

- hh. richiamata, inoltre, la nota Egesif_20-0007-00 in data 12 maggio 2020 - *NON PAPER: List of programme specific indicators related to the cohesion policy response to the Covid-19 pandemic* con la quale la Commissione europea ha proposto un set di indicatori specifici quale strumento per guidare le Adg nella raccolta di dati migliori sugli input e sui risultati del contributo della politica di coesione alla risposta sanitaria, al sostegno delle imprese e delle persone, assicurando, ai fini del monitoraggio, una maggiore coerenza agli interventi di contrasto al Covid-19 e garantendo una puntuale misurabilità degli interventi anche attraverso una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle Adg;
- ii. richiamata la circolare MEF-RGS n. 17, del 28 luglio 2020, recante le prime indicazioni operative per le Adg relativamente al monitoraggio degli interventi attuati sui Fondi strutturali per contrastare la pandemia da Covid-19;
- jj. richiamata, altresì, la nota MEF-RGS prot. 60959 del 02 aprile 2021 avente ad oggetto il *Monitoraggio degli interventi previsti da riprogrammazioni di risorse comunitarie e nazionali per emergenza Covid-19. Aggiornamento nota operativa allegata alla circolare n.17 RGS-IGRUE del 28 luglio 2020* con la quale l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) ha recepito quanto definito dalla Commissione europea in merito agli indicatori specifici e alla raccolta dei microdati negli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria, finanziati con le risorse eurounitarie e nazionali;
- kk. appurato che, nel documento di cui in aa.1), Anpal ha riportato gli indicatori specifici proposti dalla Commissione europea nella nota Egesif sopra richiamata, tra i quali è ricompreso anche l'indicatore che rileva il numero di partecipanti che hanno beneficiato di schemi per la riduzione dell'orario lavorativo per contrastare l'emergenza da Covid-19;
- ll. dato atto che l'Adg del Programma FSE 2014/20, nel rispetto degli impegni presi di cui alla precedente lettera q), ritiene opportuno portare a rendicontazione sul medesimo Programma le spese corrispondenti ai trattamenti di CIGD concessi dal Dipartimento Politiche della formazione e dell'occupazione per il periodo di vigenza delle restrizioni nella Fase 1 del *lockdown*, di cui alla lettera cc.1), al fine di contribuire al contrasto degli effetti derivanti dalla situazione sanitaria emergenziale, favorendo al contempo l'accesso alle cure e ai servizi sanitari;
- mm. richiamata, pertanto, la riprogrammazione del Programma FSE 2014/20, approvata dalla Commissione europea con decisione C(2021)3190 del 29 aprile 2021, promossa al fine di allinearne i contenuti alle linee di indirizzo politiche, europee e nazionali, orientate a fronteggiare gli effetti dell'emergenza sanitaria, garantendone, al tempo stesso, la strategia preesistente;
- nn. evidenziato che, con la riprogrammazione di cui alla lettera precedente, l'Adg del Programma FSE 2014/20 ha provveduto a:
 - nn.1. attivare nuovi specifici interventi di contrasto agli effetti dell'emergenza sanitaria quale, tra gli altri, l'attivazione, nell'ambito della priorità di investimento 9.iv, di un intervento di sostegno al reddito del personale di aziende che hanno chiuso o sospeso la propria attività nel periodo emergenziale dal 23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020 a causa dell'emergenza sanitaria;

- nn.2. rimodulare conseguentemente il piano finanziario del Programma FSE 2014/20;
- nn.3. aggiornare il set di indicatori, comprendendo anche i valori dei nuovi indicatori di output correlati al Covid-19 proposti dalla nota Egesif di cui in hh);
- oo. richiamato il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma FSE 2014/20 nella seduta del 5 giugno 2015, da ultimo modificato nella seduta del 15 ottobre 2020;
- pp. evidenziato che, nell’ambito della modifica di cui al punto precedente, è stato introdotto il paragrafo 2.2.1.4. *Operazioni attuate, a seguito del ricorso alla clausola di forza maggiore, mediante altre procedure*, al fine di consentire il finanziamento di operazioni la cui straordinarietà, riconducibile a cause di forza maggiore, consente di definire procedure diverse da quelle previste dal sistema di gestione e controllo, anche con riferimento alla modalità di selezione e approvazione, compresa la modalità di gestione delle stesse;
- qq. considerato che il Si.Ge.Co attualmente vigente, richiamato alla lettera e), al paragrafo 8.10 – *Procedure per la gestione dei progetti a seguito causa di forza maggiore* del “Manuale delle procedure” prevede la possibilità di adottare procedure emergenziali e temporanee in coerenza e nel rispetto della vigente normativa e delle prescrizioni regolamentari della Commissione europea e dello Stato membro;
- rr. dato atto che la situazione di emergenza connessa alla diffusione del Covid-19 costituisce una causa di forza maggiore in ragione della quale si rende appunto necessario definire, anche in coerenza con quanto previsto dalla Circolare ANPAL, procedure straordinarie di gestione e di controllo più aderenti alla tipologia progettuale di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 8.10 del “Manuale delle procedure” sopra citato;
- ss. ritenuto necessario, pertanto, definire procedure specifiche in considerazione del carattere eccezionale dell’iniziativa di cui in nn.1) attraverso l’approvazione dei seguenti documenti:
- ss.1. il documento *Procedure per la gestione, la rendicontazione e il controllo del progetto “Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19* (Allegato n. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ss.2. i seguenti allegati al documento di cui al punto precedente per la corretta esecuzione delle procedure di gestione e controllo:
- ss.2.1. Check list di verifica gestionale (Allegato A);
- ss.2.2. Check list del controllo amministrativo a tavolino per il progetto “Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19” (Allegato B);
- ss.2.3. Check list del controllo amministrativo in loco per il progetto “Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19” (Allegato C);
- ss.2.4. Check list relativa alla Quality review del controllo di I livello per il progetto “Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19” (Allegato D);

ss.2.5. Modello di dichiarazione del beneficiario sull'assenza di doppio finanziamento sull'importo imputato al progetto (Allegato E);

ss.2.6. Modello di dichiarazione del beneficiario sulla verifica delle dichiarazioni sostitutive (Allegato F);

tt. preso atto che la Struttura regionale Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione ha predisposto, sul sistema informativo SISPREG2014, il progetto “*Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all'emergenza sanitaria da Covid-19*” Cod. OCC.09303.22XX.00001.DPL, per un valore di euro 4.220.733,00 nell'ambito del Programma FSE 2014/20, come definito nella scheda allegata alla presente deliberazione (Allegato n.2), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

uu. dato atto che il progetto di cui al punto precedente costituisce una misura per il mantenimento dello stato occupazionale che contribuisce a preservare il funzionamento del sistema sanitario, garantendo al contempo i servizi di assistenza sanitaria, oltre che l'accesso alle cure sanitarie;

vv. dato atto che l'Autorità di gestione del Programma FSE 2014/2020 ha verificato l'idoneità del progetto suddetto ai criteri di selezione previsti al paragrafo 2.2.1.4. del documento di cui in oo), ritenendolo conforme con particolare riferimento:

- alla coerenza del progetto con quanto definito dal Programma FSE 2014/20;
- al contributo del progetto al raggiungimento degli obiettivi del Programma FSE 2014/20;
- al corretto inquadramento del progetto all'interno degli obiettivi tematici, priorità e azioni esemplificative;

ww. dato atto, di conseguenza, che l'Adg del Programma FSE 2014/20 ritiene ammissibile al sostegno del medesimo Programma l'iniziativa di cui in nn.1), in quanto rispondente ai criteri di selezione di cui alla lettera precedente, poiché contribuisce al contrasto degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria favorendo l'accesso ai servizi e alle cure sanitarie, risultando programmabile nell'ambito della priorità di investimento 9.iv dell'Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”;

xx. dato atto che l'art. 22, comma 6 del decreto-legge n.18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come richiamato alla lettera k), prevede il riconoscimento del trattamento di CIGD mediante l'erogazione della prestazione esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) a favore dei lavoratori, “percettori” dell'integrazione salariale;

yy. evidenziato come nel processo di riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga a valere sul Programma FSE 2014/20, l'INPS figura quale soggetto terzo incaricato dell'erogazione dei trattamenti di CIGD direttamente ai percettori;

zz. considerata, quindi, la necessità di disciplinare i rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'INPS, al fine di definire le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi necessari alla corretta rendicontazione delle spese riferite ai trattamenti di CIGD di cui alla lettera ll);

aaa. ritenuto, pertanto, opportuno approvare lo schema di Convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'INPS, unitamente ai contestuali allegati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato n. 3);

- bbb.evidenziato, in particolare, che il progetto di cui alla lettera tt) assolve parte dell'impegno assunto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, contribuendo ad assicurare all'amministrazione regionale un'assegnazione addizionale di risorse FSC 2021/27 così come stabilito dall'Accordo di cui alla lettera o);
- ccc. atteso che la Struttura regionale Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, in qualità di SRRAI già individuata nel Si.Ge.Co., si configura quale soggetto "Beneficiario" e "Attuatore" del progetto di cui in tt), in quanto competente in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di risoluzione delle controversie di lavoro, di sostegno economico dei lavoratori a seguito di crisi aziendali o difficoltà occupazionali e, altresì, in materia di ammortizzatori sociali;
- ddd.tenuto conto che l'articolo 125 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone, tra le funzioni spettanti all'Adg, anche l'esecuzione delle verifiche sulla conformità delle spese dichiarate dai beneficiari alle condizioni per il sostegno dell'operazione cofinanziata, corrispondenti al I livello di controllo;
- eee. dato atto che le operazioni di verifica di cui sopra sulle spese rendicontate nell'ambito del progetto in discorso, in linea con quanto disposto dal Si.Ge.Co. di cui alla lettera e), spettano alla Struttura regionale Controllo progetti europei e statali, con il supporto del servizio di assistenza tecnica incaricato, così come disciplinato dall'Allegato n. 1 alla presente deliberazione;
- fff. verificata, pertanto, la pertinenza dei trattamenti di CIGD complessivamente concessi dal Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione al progetto di cui alla lettera tt), in base alla quale i medesimi possono essere distinti nei seguenti tre sottogruppi:
- fff.1. i trattamenti di CIGD riferiti interamente al periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 17 maggio 2020, integralmente pertinenti;
 - fff.2. i trattamenti di CIGD parzialmente pertinenti in quanto concessi per un periodo riconosciuto a partire dal 23 febbraio 2020 e ricadente oltre la data del 17 maggio 2020;
 - fff.3. i trattamenti di CIGD non pertinenti in quanto concessi per un periodo successivo al 17 maggio 2020;
- ggg.ricordato che nell'ambito del progetto di cui alla lettera tt) sono ammissibili, e quindi rendicontabili, i trattamenti di CIGD riferiti al periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020 tra i quali rientrano parzialmente anche i trattamenti di cui alla lettera fff.2);
- hhh.valutato di demandare al dirigente dell'Adg del Programma FSE 2014/20 la definizione di modalità operative e di procedure specifiche mediante le quali eventualmente rendicontare, nell'ambito del progetto di cui alla lettera tt), le spese riferite ai trattamenti CIGD riconosciuti anche per periodi ricadenti oltre alla data del 17 maggio 2020, relativamente alla quota parte ritenuta ammissibile sulla priorità d'investimento 9.iv, previa adozione di atti di propria competenza;
- iii. considerato che l'operazione di cui alla lettera tt) si configura come sostegno diffuso c.d. *less-intensive* in quanto è rivolta a una platea estesa di destinatari e che la Commissione europea ha stabilito nel documento *Q&A EC Structural Funds – horizontal questions - Data collection* che è sufficiente l'indicazione quantitativa dei partecipanti coinvolti e che, pertanto, la raccolta di microdati non è obbligatoria;

- jjj. evidenziato che con la nota MEF-RGS prot. 60959 del 02 aprile 2021 recante *Monitoraggio degli interventi previsti da riprogrammazioni di risorse coesione comunitarie e nazionali per emergenza COVID-19. Aggiornamento nota operativa allegata alla circolare n.17 RGS-IGRUE del 28 luglio 2020*, l'IGRUE ha recepito quanto definito a livello eurounitario riguardo alla raccolta dei microdati;
- kkk. preso atto, pertanto, che in base all'indicazione di cui sopra il beneficiario non è tenuto a raccogliere le singole "domande di partecipazione" attraverso cui vengono abitualmente rilevati i microdati, in quanto risulta invece sufficiente valorizzare il totale complessivo dei partecipanti, avendo cura di suddividere unicamente le unità di genere;
- lll. dato atto che le risorse erogate dall'Unione europea a seguito della certificazione delle spese del progetto di cui in tt) saranno iscritte nel bilancio regionale con modalità e tempi da definirsi in accordo con lo Stato per essere destinate alla realizzazione del Programma complementare di cui alla lettera u), ancora da adottarsi;
- mmm. richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011), e con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015));
- nnn. visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura Programmazione fondo sociale europeo e progetti cofinanziati in materia di istruzione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ooo. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

su proposta dell'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano CAVERI, di concerto con l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi BERTSCHY;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di riconoscere a valere sul "Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE)" – di seguito Programma FSE 2014/20, le spese già sostenute da INPS e riferite ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga riconosciuti per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020, quali misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti del settore privato che, a causa della necessità di contenere la diffusione degli effetti dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono trovati in disoccupazione temporanea per la sospensione/riduzione del rapporto di lavoro;
2. di definire procedure straordinarie per la gestione e il controllo dell'operazione di cui al punto precedente, ricorrendo alla clausola di forza maggiore così come previsto dal paragrafo 8.10 del

“Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione”, da ultimo modificato con provvedimento dirigenziale n. 4418 del 10 agosto 2021;

3. di approvare, come in premessa rappresentato, il documento *Procedure per la gestione, la rendicontazione e il controllo del progetto “Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all’emergenza sanitaria da covid-19*, Allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai seguenti documenti:
 - 3.1 Check list di verifica gestionale (Allegato A);
 - 3.2 Check list del controllo amministrativo a tavolino per il progetto “Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19” (Allegato B);
 - 3.3 Check list del controllo amministrativo in loco per il progetto “Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19” (Allegato C);
 - 3.4 Check list relativa alla Quality review del controllo di primo livello per il progetto “Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19” (Allegato D);
 - 3.5 Modello di dichiarazione del beneficiario sull’assenza di doppio finanziamento sull’importo imputato al progetto (Allegato E);
 - 3.6 Modello di dichiarazione del beneficiario sulla verifica delle dichiarazioni sostitutive (Allegato F);
4. di individuare, nell’ambito dell’operazione di cui al punto 1., quale “Beneficiario” e “Attuatore” la Struttura regionale Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, e quale Controllore di I livello la Struttura regionale Controllo progetti europei e statali, con il supporto del servizio di assistenza tecnica incaricato;
5. di dare atto che l’Autorità di gestione del Programma FSE 2014/20 ha ritenuto idoneo ai criteri di selezione di cui al paragrafo 2.2.1.4 del documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni”, in premessa richiamato, il progetto *Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19* Cod. OCC.09303.22XX.00001.DPL per un valore di euro 4.220.733,00, come definito nella scheda allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n.2);
6. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’INPS, Allegato n.3 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono definite le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione nell’ambito del Programma FSE 2014/20, delle spese sostenute da INPS e relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) riconosciuti per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020, come in premessa rappresentato;
7. di dare atto che la convenzione di cui al punto precedente sarà sottoscritta, per la Regione autonoma Valle d’Aosta, dall’Assessore all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri;
8. di dare atto che il Coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, in qualità di Beneficiario del progetto individuato al punto 5, procederà all’esecuzione sul sistema informativo SISPREG2014 di tutti gli adempimenti funzionali alla rendicontazione delle spese ammissibili;

9. di dare atto che il Dirigente della Struttura Programmazione fondo sociale europeo e progetti cofinanziati in materia di istruzione, in quanto Autorità di gestione del Programma FSE 2014/20, provvederà alla definizione di modalità operative e di procedure specifiche con le quali eventualmente rendicontare, nell'ambito del progetto di cui al punto 5., le spese relative ai trattamenti CIGD riconosciuti anche per periodi ricadenti oltre alla data del 17 maggio 2020, relativamente alla quota parte ritenuta ammissibile sulla priorità d'investimento 9.iv, mediante l'adozione di atti di propria competenza;
10. di dare atto che, in base a quanto stabilito dalla Commissione europea nel documento nel documento *Q&A EC Structural Funds – horizontal questions - Data collection*, recepito dall'IGRUE con nota MEF-RGS n. prot. 60959, del 02 aprile 2021, la raccolta dei microdati non è obbligatoria e che, pertanto, il beneficiario non è tenuto a raccogliere le “domande di partecipazione” attraverso cui vengono abitualmente rilevati i microdati, in quanto risulta sufficiente valorizzare il totale complessivo dei partecipanti, avendo cura di suddividere unicamente le unità di genere;
11. di dare atto che le risorse erogate dall'Unione europea a seguito della certificazione delle spese del progetto *Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all'emergenza sanitaria da Covid-19* saranno iscritte nel bilancio regionale con modalità e tempi da definirsi in accordo con lo Stato per essere destinate alla realizzazione del Programma complementare della Regione Valle d'Aosta, di cui alla delibera CIPESS n. 41/2021 in premessa richiamata, ancora da adottarsi;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

§